

Comuni di:
Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**

REGOLAMENTO

DELL'UNIONE RENO GALLIERA

PER LO SVOLGIMENTO

DEI MERCATI DI VENDITA DIRETTA

DEI PRODOTTI AGRICOLI

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 7 del 04/04/2009

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 7 dell'11/02/2014

INDICE

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Finalità dei mercati

Art. 2 - Obiettivi e principi

TITOLO II

Creazione dei mercati su area pubblica

Art. 3 – Istituzione e ambito di applicazione

Art. 4 – Comitato di coordinamento

Art. 5 – Comitati di gestione dei mercati

Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita diretta nei mercati

Art. 7 – Prodotti agricoli in vendita

Art. 8 – Adempimenti per la partecipazione ai mercati di vendita dei prodotti agricoli

Art. 9 - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 10– Prezzi

Art. 11– Orari di vendita e di accesso al mercato

Art. 12 – Requisiti igienico sanitari dei mercati, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

Art. 13 - Circolazione dei veicoli all'interno dei mercati

Art. 14 - Attività di vigilanza

Art. 15 – Sospensione dell'accesso ai mercati

Art. 16 - Esclusione dall'accesso ai mercati

Art. 17 – Sanzioni pecuniarie

TITOLO III

Autorizzazione dei mercati su area privata

Art. 18 - Requisiti dei mercati su area privata

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 19 – Validità del Regolamento

Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità dei mercati)

1 - Il mercato contadino ovvero di vendita diretta dei prodotti agricoli è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione.

2 - Il Mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 2.

(Obiettivi e principi)

1 - I mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli sono governati dai seguenti principi:

- l'offerta di possibile integrazione del reddito aziendale dei produttori agricoli;
- la commercializzazione di prodotti "a chilometri 0", ottenuta mediante la tendenziale riduzione delle distanze tra il luogo di produzione ed il luogo di commercializzazione e consumo, onde permettere economie sulle spese di trasporto, minor consumo delle risorse energetiche e riduzione dell'inquinamento, offerta al consumatore finale di prodotti più freschi e di stagione;
- la contrazione della filiera distributiva, ovvero dei passaggi commerciali all'ingrosso, migliorando così il rapporto qualità / prezzo dei prodotti per la vendita al consumatore.

2 - Sono obiettivi dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli:

- lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
- l'avvicinamento della città e dei centri urbani alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
- la tutela dell'ambiente e la migioria della qualità della vita in campagna;
- la garanzia ai produttori della corresponsione di un prezzo equo;
- la garanzia dei consumatori della qualità dei prodotti ed un giusto rapporto della qualità al prezzo;
- la trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

3 - L'approvazione e relative modifiche del presente Regolamento, che disciplina la parte normativa relativa alle procedure di istituzione, modifica e gestione dei mercati, è di competenza del Consiglio dell'Unione, previo pronunciamento delle Amministrazioni Comunali sull'istruttoria con espressione del parere tecnico dello SUAP - Commercio, condotta congiuntamente con il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera, l'AUSL e le Associazioni di categoria;

TITOLO II

Creazione dei mercati su area pubblica

Art. 3

(Istituzione ed ambito di applicazione)

1 - L'esercizio delle attività nell'ambito dei mercati è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, dai provvedimenti assunti dai Sindaci, dallo SUAP - Commercio, dai Comitati di gestione e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti, applicabili in materia.

2 - L'esercizio dell'attività all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

3 - I mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominati "Mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli" sono istituiti secondo la procedura di seguito disciplinata.

4 - L'istituzione o modifica del singolo mercato è deliberata dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera, su proposta dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

5 - L'istruttoria della proposta, la redazione della relazione tecnica, la produzione delle relative planimetrie è curata e coordinata dallo SUAP - Commercio, previo parere della Giunta Comunale di competenza, d'intesa con il Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera e l'Ufficio Tecnico Comunale ed eventuali altri Servizi o Enti, a seconda delle specifiche circostanze.

6 - Sulla proposta è richiesto il parere delle Associazioni di categoria dei produttori agricoli ed espresso parere tecnico dello SUAP - Commercio, del Corpo della Polizia Municipale e dell'AUSL, per quanto rispettivamente di competenza.

7 - La proposta, corredata dei pareri di cui al precedente punto, è comunicata dallo SUAP - Commercio all'Amministrazione Comunale territorialmente interessata, per l'espressione del parere preliminare della Giunta Comunale, prima della sottoposizione per la deliberazione istitutiva o di modifica sostanziale del mercato alla Giunta dell'Unione.

8 - L'atto istitutivo del mercato deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:

- il nome del mercato;
- la data e cadenza di svolgimento;
- l'individuazione complessiva dell'area mercatale;

9 - Nell'atto istitutivo del mercato possono essere facoltativamente indicati i seguenti elementi:

- numero totale dei posteggi;
- superficie e dimensioni lineari dei singoli posteggi;
- individuazione in planimetria dei singoli posteggi;
- attigue aree non mercatali, riservate a posteggi destinati ad associazioni, comitati, espositori, hobbisti;
- ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato.

10 - Le modifiche degli elementi facoltativi, relativamente al primo, secondo e terzo allinea del precedente punto, possono essere determinate con provvedimento del Responsabile dello SUAP - Commercio, purché complessivamente con incidenza inferiore al 25% e previo parere della Giunta Comunale di competenza.

11 - Gli elementi facoltativi non esplicitati dall'atto deliberativo, quando necessari per la gestione del mercato sono determinati dallo SUAP - Commercio.

12 - La soppressione del mercato è deliberata dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera, secondo le procedure di cui al presente articolo.

14 - I mercati si svolgono negli orari, con i calendari, nelle sedi e secondo eventuali prescrizioni indicate nella scheda descrittiva del singolo mercato allegata all'atto istitutivo e nell'ordinanza degli orari di svolgimento, assunta dal Sindaco del Comune nel cui territorio si effettua il mercato.

Art. 4

(Comitato di coordinamento)

1 - Al fine di ottenere il miglior risultato organizzativo tra i diversi mercati che si effettuano nel territorio dell'Unione Reno Galliera, è individuato un soggetto di coordinamento dei mercati contadini, definito Comitato di coordinamento.

2 - Il Comitato di coordinamento è costituito dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Responsabile dello SUAP - Commercio, da rappresentanti del Corpo Unico di polizia Municipale dell'Unione Reno Galliera, dell'AUSL, delle Associazioni dei produttori, dei commercianti, nonché dei consumatori, o loro incaricati.

3 - Il Comitato di coordinamento esamina l'andamento dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli, proponendo agli organi competenti azioni di adeguamento o miglioria in relazione all'interesse pubblico.

Art. 5

(Comitati di gestione dei mercati)

1 - Per garantire la miglior organizzazione operativa dei mercati, in relazione alle loro specificità, per il singolo mercato contadino, può essere previsto, un Comitato di gestione, costituito dai rappresentanti della proprietà dell'area e/o delle strutture e delle singole categorie degli operatori partecipanti il mercato.

2 - Al Comitato di gestione sono affidate in via esemplificativa le seguenti attività:

- a. gestione dei registri presenza degli operatori predisposto dal SUAP - Commercio ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento;
- b. gestione degli spazi destinati al mercato;
- c. gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
- d. verifica del rispetto della stipulazione delle assicurazioni da parte degli imprenditori, quando necessarie secondo la vigente disciplina applicabile;
- e. controllo sulle imprese che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito nella disciplina applicabile;
- f. monitoraggio dei prezzi;
- g. definizione delle attività di comunicazione, promozione dei prodotti territoriali e degli eventi divulgativi e promozionali del territorio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- h. segnalazione allo SUAP - Commercio nei casi previsti del presente Regolamento, segnatamente in materia di vigilanza e di attività sanzionatoria;
- i. reportistica al Comitato di coordinamento sull'andamento del mercato.

3 - Il Comune può riconoscere al Comitato di gestione strumenti per migliorare la propria funzione, previa specifica convenzione.

Art. 6

(Soggetti ammessi alla vendita diretta nei mercati)

1 - Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

2 - I soggetti ammessi alla vendita devono rispettare la seguente condizione:

- ubicazione del luogo di produzione dei beni ammessi alla vendita nel mercato contadino nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna o delle Province confinanti o secondo quanto diversamente disposto dall'atto istitutivo.

3 - L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci, da dipendenti o da collaboratori familiari, in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza ed assicurazione.

Art. 7

(Prodotti agricoli in vendita)

1 - Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli freschi, conservati o trasformati, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

2 - Tutti i prodotti in vendita devono riportare l'indicazione del prezzo, espresso in relazione alle unità di misura del chilogrammo o del litro.

3 - Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agricoli della propria azienda o delle aziende aderenti a consorzi o cooperative di produzione, purchè prodotti nel territorio di cui all'art. 6, comma 2, con indicazione sul banco di vendita, a lato dei relativi prodotti, dell'azienda di produzione e luogo di effettiva produzione.

4 - Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

5 - All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti.

Art. 8

(Adempimenti per la partecipazione ai mercati di vendita di prodotti agricoli)

1 - I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

2 - L'ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli, è subordinata alla presentazione allo SUAP - Commercio della di partecipazione al mercato, allegando una relazione sull'attività dell'azienda. Nella comunicazione deve essere contenuta l'indicazione dell'ambito del mercato che si desidera occupare o del posteggio nel caso in cui il mercato si svolga su aree pubbliche o private, con posteggi istituiti e numerati.

In allegato alla Comunicazione, deve essere presentata la relazione descrittiva delle produzioni aziendali relative ai beni poste in vendita nel mercato.

3 - Il produttore agricolo è tenuto a rispettare le vigenti disposizioni sanitarie in relazione alla tipologia della produzione e commercializzazione aziendale effettuata nel mercato.

4 - Lo SUAP, entro 10 giorni dal ricevimento della Comunicazione, consegna al produttore il registro dei titoli e delle presenze con assegnazione di punteggio iniziale.

5 - Il registro è soggetto alla vigente disciplina in materia di imposta di bollo.

6 - L'assegnazione del punteggio avviene tenuto conto delle presenze maturate e dalla vicinanza del luogo di produzione dell'azienda al mercato, comunque secondo i criteri individuati nell'atto istitutivo del mercato.

7 - Il registro è lo strumento di cui, successivamente alla sua consegna, si avvale il produttore per il costante aggiornamento, del punteggio per determinare le priorità per l'occupazione giornaliera dei posteggi.

8 - Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario od occupare un solo posteggio.

9 - Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato dagli aventi titolo, vengono occupati secondo il principio della spunta, tenuto conto dei titoli posseduti e del numero di presenze dei produttori.

10 - Una stessa postazione potrà essere assegnata alternativamente a più aziende che producono lo stesso prodotto e che si impegnino ad assicurare comunque la continuità nella presenza così da superare eventuali problemi di insufficienza del prodotto stesso o di disponibilità di personale addetto alla vendita.

11 - E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento del corrispettivo per il godimento di servizi pubblici ed il pagamento della COSAP, analogamente alla vigente normativa in materia di commercio in area pubblica, di norma mediante abbonamento annuale o semestrale.

12 - Il Comune, territorialmente interessato, può valutare l'introduzione di organizzazioni o sistemi incentivanti: ad esempio, prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento della tassa COSAP per il periodo di sperimentazione iniziale del mercato previa procedura concordata con l'Unione Reno Galliera o promuovere comitati di autogestione.

13 - I produttori hanno l'obbligo di presentarsi al mercato con mezzi ed attrezzature decorose ed ordinate.

14 - I produttori devono esporre un cartello riportante la descrizione dell'azienda e dei luoghi di produzione dei beni posti in vendita.

15 - Prima di lasciare il posteggio occupato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso e procedere allo smaltimento dei rifiuti secondo il principio della raccolta differenziata, mediante il sistema ordinario di raccolta pubblica, ovvero a totale carico delle imprese qualora espressamente indicato nella scheda descrittiva.

Art. 9

(Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli)

1 - All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento.

2 - Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

3 - Vengono considerate positivamente azioni valorizzanti quali:

- la predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
- la messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio;
- l'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti,
- l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;

- l'organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- 4 - Il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro Materiale con il logo dell'azienda e del mercato.

Art. 10

(Prezzi)

- 1 - L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile.
- 2 - I prezzi dei prodotti agricoli vengono stabiliti dai singoli produttori con riferimento a prezzi indicati da Bussola verde e SMS Consumatori.

Art. 11

(Orari di vendita e di accesso al mercato)

- 1 - L'orario di accesso al mercato e di vendita sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, nella quale vengono precisati gli orari di accesso all'area per l'allestimento dei banchetti di vendita e di sgombero dell'area.

Art. 12

(Requisiti igienico sanitari dei mercati, delle attrezzature e del personale addetto al mercato)

1 - I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, e agli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità, alle normative in vigore, per quanto compatibili, dei vigenti regolamenti comunali di Igiene e comunque alle indicazioni impartite dall'AUSL.

2 - I prodotti agricoli debbono essere conservati ed esposti per la commercializzazione, sollevati da terra, su idonei banchi di vendita, puliti e senza residui.

3 - Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

4 - L'imprenditore deve esporre o comunque conservare presso il banco la documentazione

relativa ai titoli necessari per l'esercizio:

- copia di Comunicazione di Inizio Attività di commercio in mercato contadino;
- registro dal quale desumere il punteggio per la priorità di occupazione del posteggio;

- notifica all'AUSL, territorialmente competente, se prescritta dalle vigenti norme in relazione alle tipologie di alimenti e lavorazioni offerte nel mercato;
- piano HACCP secondo Reg Ce 852/04 o altre disposizioni regionali, quando ricorre il caso;
- attestato di formazione rilasciato ai sensi dell'art. 3 LR 11/03 per le eventuali attività rientranti nelle mansioni a rischio di cui al livello 1 e 2 della delibera Giunta RER n. 342/04;
- certificazione biologica, per la commercializzazione di prodotti di tale natura.

5 - A richiesta degli organi di controllo devono essere prontamente esibire i titoli che legittimano l'esercizio dell'attività.

Art. 13

(Circolazione dei veicoli all'interno dei mercati)

1 - Le occupazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

2 - Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

Art. 14

(Attività di vigilanza)

1 - Il Comitato di coordinamento ed il Comitato gestione del mercato, ove istituito, lo SUAP – Commercio e gli organi istituzionali di controllo possono agire per la verifica ed il rispetto delle vigenti discipline applicabili ed effettuano le segnalazioni alle altre autorità competenti.

2 - La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

Art. 15

(Sospensione dell'accesso ai mercati)

1 - Nel caso di inosservanza della vigente disciplina del mercato, gli organi di controllo provvedono a segnalarlo allo SUAP - Commercio che procede a richiamare l'impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, assegnando congruo termine temporale.

2 - Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto dalla vigente disciplina, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, lo SUAP - Commercio può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di quattro eventi.

3 - In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

Art. 16

(Esclusione dall'accesso ai mercati)

1 - Lo SUAP - Commercio stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nelle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti previsti dalla vigente disciplina;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento nei tempi indicati;
- nel caso di rilascio di tre richiami, anche in tempi diversi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento
- nel caso di doppia sospensione dal mercato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 17

(Sanzioni pecuniarie)

1 - Nelle fattispecie di violazione delle leggi e disposizioni in materia, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa.

TITOLO III

Autorizzazione del Mercato su area privata

Art. 18

(Requisiti dei mercati su area privata)

1 - I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti anche da soggetti privati su aree di proprietà privata, in conformità alle vigenti norme e disposizioni applicabili.

2 - Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

3 - Nel caso di cui al comma 1 il/i richiedente/i dovrà/anno comunque attenersi a quanto previsto dagli artt. 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 – 16 -17 del presente Regolamento.

4 - E' fatto inoltre obbligo di rispettare i seguenti punti:

- il soggetto privato in possesso del titolo di conduzione dell'area/locale da destinare al Mercato inoltra apposita istanza allo SUAP - Commercio, chiedendo l'autorizzazione a costituire il mercato;

5 - Per quanto non espressamente espresso negli articoli richiamati del presente Regolamento e del disciplinare, si rimanda alla normativa vigente sulla vendita diretta.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 19

(Validità del Regolamento)

1 - Il Regolamento dell'Unione Reno Galliera dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entra in vigore il decimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo dell'Unione.

Art. 20

(Disposizioni transitorie e finali)

1 - Gli atti di istituzione e gestionale sperimentale, assunti ai sensi delle previgenti disposizioni del presente Regolamento restano efficaci sino al termine indicato, fatte salve specifiche disposizioni inerenti i singoli mercati.

2 - Fatto salvo il possesso, laddove previsto, dell'attestato di formazione/aggiornamento per il personale alimentarista disciplinato dalla L.R. n. 11/2003, l'ammissione al mercato è subordinata alla dichiarazione di impegno a frequentare il primo corso utile attivato, nel caso di non possesso del requisito formativo di cui all'art. 12, comma 4, del presente Regolamento.

3 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.